

La moratoria? Deve diventare biennale

di Giovanni Casartelli
e Franco Michelotti

È opinione diffusa che nei prossimi mesi centinaia di migliaia di imprese si troveranno ad affrontare una crisi o un'insolvenza a causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus. Per fronteggiare le gravi perturbazioni dell'economia dell'Ue innescate dall'emergenza, la Commissione europea ha indicato agli Stati membri (Comunicaz. 1863 del 19/3/20, 2215 del 3/4/20, 3156 del 8/5/20, 4509 del 29/6/20) una serie di misure temporanee di aiuti di Stato, compatibili a norma dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), riunite nel «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia», volte a rimuovere l'impatto del Covid-19 sull'economia dell'Ue.

Per contenere gli effetti della pandemia sono state adottate dal governo italiano con una serie di decreti legge, convertiti in legge dal Parlamento, misure straordinarie e temporanee a favore delle imprese per fronteggiare una crisi senza precedenti, forse anche più grave della grande crisi del 2008. Tali misure, però, sono insufficienti, episodiche, non collocate in un quadro sistematico e per lo più destinate solo alle imprese che non erano in difficoltà al 31/12/2019. La crisi d'impresa innescata dalla pandemia da Covid-19, tuttavia, ha caratteristiche del tutto peculiari rispetto alle crisi precedenti, in quanto la crisi o l'insolvenza deriva da causa di forza maggiore e la previsione della sua durata richiede la formulazione di prognosi di difficile definizione a causa

dell'incertezza sull'evoluzione della pandemia e dell'economia in generale. Soltanto con un congruo tempo a disposizione per osservare le evoluzioni della crisi economica (cd. periodo di osservazione), si potrà fondatamente trovare la soluzione per il superamento della crisi.

In questo contesto, occorre che il legislatore italiano intervenga, da un lato, non sporadicamente, ma sistematicamente a fianco delle imprese che per effetto della pandemia saranno costrette a chiudere e a licenziare il personale dipendente, anche se erano già in difficoltà al 31/12/2019. E, dall'altro, immediatamente con misure certe ed efficaci per evitare il fallimento e la chiusura di migliaia di imprese, in gran parte di piccole dimensioni, con la perdita dei posti di lavoro impiegati nelle suddette imprese, a causa degli effetti della crisi attuale, che hanno inferto un colpo durissimo al tessuto italiano delle piccole imprese.

Dando un rapido sguardo agli strumenti e alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza attualmente vigenti, si rileva come vi sia in Italia un'unica procedura concorsuale di carattere conservativo, il concordato preventivo con continuità diretta o indiretta, che offra un protezione immediata avverso le aggressioni dei creditori, se utilizzato nella sua forma con riserva o in bianco, quest'ultima di durata non superiore a 6 mesi, che appare comunque inidonea a fronteggiare l'emergenza in corso.

Anche la procedura relativa alla proposta di accordo ex art. 182-bis, comma 6, l. fall. ha durata troppo breve, oltre a richiedere un'eccessiva mole di documentazione.

Infine, nel codice della crisi non vi sono procedure nuove che affrontino l'emergenza scaturita dalla pandemia.

Emerge, dunque, una grave lacuna dell'ordinamento giuridico, che va immediatamente colmata, con l'introduzione di una nuova procedura concorsuale a carattere conservativo, di semplice applicazione, su richiesta del debitore, senza votazioni dei creditori, con un limitato impegno da parte dell'autorità giudiziaria, che duri almeno due anni e che si fondi su un piano di risanamento economico, finanziario e patrimoniale di almeno pari durata e che assicuri nel periodo di osservazione biennale un ombrello protettivo dalle iniziative coattive dei creditori: la moratoria biennale.

Alle imprese che avranno accesso alla «moratoria biennale» dovrà essere riservato un finanziamento pubblico «subordinato», ossia postergato, attuando una precisa opzione indicata dalla Commissione Ue nel «Quadro temporaneo» di aiuti sopra ricordato, opzione che il governo italiano ha fino ad oggi irragionevolmente ignorato.

Nell'arco biennale del piano di risanamento, collocato in un ambiente protetto come una procedura concorsuale conservativa, se il risanamento avrà successo, allora il finanziamento potrà essere rimborsato secondo le previsioni del piano, mentre se il risanamento non avrà successo, allora la postergazione avrà l'effetto economico di trasformare un debito in un contributo a fondo perduto (proposta cont. nella pubblicazione «Come affrontare le conseguenze economiche da Covid 19» per i 20 anni Acb group, network di 50 studi professionali). (riproduzione riservata)